

2014

**COMUNE DI  
ZERBOLO'**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE  
FISICHE.**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10.04.2014

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi richiamate tutte le normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello statale.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche è il Comune di Zerbolò (PV).

## **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Zerbolò, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

## **Art. 5 - Aliquote di compartecipazione dell'addizionale**

1. Le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011, sono stabilite come segue (prevedendo in ogni caso una soglia di esenzione per redditi fino a € 28.000,00):

0,68% per redditi fino a € 15.000

0,69% per redditi oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00

0,70% per redditi oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00

0,79% per redditi oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00

0,80% per redditi oltre € 75.000,00.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

#### **Art. 6 - Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

#### **Art. 7 - Esenzioni**

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 28.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 28.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 8 - Soggetti Responsabili**

1. Responsabile della gestione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

#### **Art. 9 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni e gli interessi di legge.

2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

3. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento e fino al giorno compreso in cui è effettuato il pagamento.

**Art. 10 - Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014.